



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027

**Procedure di selezione delle operazioni a valere sull'obiettivo specifico
2.6: Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente
sotto il profilo delle risorse.**

Sub azione 2.6.1.2. "Economia Circolare - Privati"

Obblighi pubblicazione

Trasparenza dell'attuazione dei fondi– obblighi della Regione Toscana e dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D. Lgs. 33/2013, la Regione Toscana/organismo intermedio pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti sopra citati, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. La pubblicazione comprende i dati di cui all'art. 26, comma 3, D. Lgs. 33/2013 secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto.
2. Ai sensi dell'art. 49 Reg. (UE) 1060/2021, l'Autorità di Gestione del programma FESR della Regione Toscana informa i beneficiari che i dati delle operazioni selezionate saranno resi pubblici mediante pubblicazione, tramite sito web o portale web unico di cui all'art. 46, lett. b), del citato regolamento, dell'elenco delle operazioni selezionate. I dati che verranno pubblicati, in formati aperti e leggibili meccanicamente, sono specificati all'art. 49, comma 3, Reg. (UE) 1060/2021.
3. Ai sensi dell'art. 50 Reg. (UE) 1060/2021, i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione secondo le indicazioni e modalità che verranno comunicate in seguito all'ammissione a finanziamento, nei modi seguenti:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. 1060/2021 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni, che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, il cui costo totale supera 500.000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera euro 10.000.000,00, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di Gestione responsabile.
4. Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all'art. 36, par. 5, del regolamento Interreg.
5. Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al par. 3, lettera c).
6. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'art. 47 Reg. (UE) 1060/2021 o ai parr. 3 e 4 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.
7. Con riferimento agli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, a carico

dei beneficiari degli interventi finanziati sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni,onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

8. Per i restanti obblighi di comunicazione si rimanda a quanto espressamente previsto a bando.